



Città di Modica
255

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 273 del 06 FEB. 2019

OGGETTO: "Servizio di selezione, separazione e valorizzazione della frazione multimateriale - CER 15 01 06 proveniente dal servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e metalli effettuato nel territorio del Comune di Modica e smaltimento delle impurità costituite dai sovralli di lavorazione presso impianti autorizzati. Affidamento al Centro Comprensoriale "ECOMAC Smaltimenti srl" di Siracusa - Liquidazione fattura n° 138 del 31.10.2018. CIG:Z4124FDBA1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- tra i servizi previsti dal nuovo appalto del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica", affidato alla ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa, giusto Contratto Rep. n° 15930 del 24.02.17, c'è anche quello della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, alluminio, acciaio (banda stagnata), vetro, imballaggi cellulosici (carta e cartone);
- per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è stata scelta, in fase progettuale, l'opzione che prevede la raccolta congiunta del multimateriale leggero - codice CER 15.01.06 costituito da imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata;

Ritenuto che il sistema di raccolta differenziata deve intercettare, quanto più possibile, le tipologie di rifiuti recuperabili/riciclabili e che tale sistema debba garantire che il materiale raccolto sia riciclabile il più possibile in modo da assicurare la massima valorizzazione economica nella filiera del recupero con ritorni in termini di ricavi per l'intero sistema di raccolta;

Atteso che:

- al fine dell'avvio a recupero degli imballaggi in plastica, in alluminio e in banda stagnata provenienti dal servizio di raccolta differenziata espletato nel proprio territorio, il Comune di Modica, in attuazione all'Accordo Quadro Anci-Conai 2014 - 2019 e agli Allegati Tecnici dei rispettivi Consorzi di Filiera, ha sottoscritto le relative convenzioni con i Consorzi: COREPLA, CIAL e RICREA con l'obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, contemplando all'interno degli Allegati Tecnici dei detti Consorzi di Filiera i limiti qualitativi sulla base dei quali sono definiti i corrispettivi €/tonn. da riconoscere ai Comuni nella qualità di convenzionati;
- le frazioni di plastica e di metallo (alluminio e acciaio), raccolte unitamente, vanno conferite presso piattaforma CONAI autorizzata, ove, al fine di garantire la qualità dei materiali raccolti e consentire al Comune di incamerare i relativi corrispettivi, tali frazioni di imballaggi in plastica e di metallo (alluminio e acciaio) devono essere, opportunamente e necessariamente, sottoposte alle operazioni di selezione per la separazione delle tre tipologie di rifiuto di che trattasi (imballaggio in plastica, alluminio e acciaio) da consegnare ai rispettivi Consorzi di Filiera (COREPLA, CIAL e RICREA) e per l'eliminazione di eventuali frazioni estranee (sovralli) di modo che le stesse, riscontrate dalle analisi di qualità effettuate periodicamente da parte dei Consorzi non superino il limite consentito;
- successivamente, una volta effettuata le suddette operazioni di selezione e separazione da frazioni estranee (cosiddetti sovralli), prima di essere spedite alle varie industrie di lavorazione, le varie frazioni differenziate di

plastica, alluminio e acciaio devono essere sottoposte alle operazioni di pressatura, mentre le frazioni estranee (sovvalli) devono essere avviate allo smaltimento in impianti all'uopo autorizzati;

Considerato che il Comune di Modica ha conferito, fino al 25 agosto 2018, la raccolta congiunta del multimateriale leggero costituito da imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata - codice CER 15 01 06 presso la piattaforma CONAI della Ditta "R.I.U. snc di Lacognata Giovanni & C." con sede in Ragusa giusto Contratto R.A.P. n. 1153 sottoscritto in data 18.07.17 e successivamente integrato con apposita appendice n° 1203 RAP del 15.11.17;

Atteso che:

- con PEC del 25.08.2018 u.s. la piattaforma "R.I.U. di La Cognata Giovanni" di Ragusa informava il Comune dell'impossibilità di poter ricevere, da martedì 28 agosto 2018, gli imballaggi provenienti dal servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica - metallo e cellullosici per aver raggiunto i limiti quantitativi;
- la ditta IGM di Siracusa, affidataria del servizio di raccolta, con mail del 28.08.2018 comunicava che, essendo tutti i mezzi adibiti alla raccolta pieni, non poteva garantire la prosecuzione del servizio;
- che lo scrivente Ente con PEC del 29 agosto u.s., al fine di non interrompere il servizio di raccolta differenziata chiedeva al Consorzio COREPLA di *"trovare con estrema urgenza una soluzione alla delicata problematica, anche in via temporanea, prima che la situazione si aggravi e precipiti"* ed alla ditta RIU *"di aver cura, nell'eventualità che nella giornata del 30.08.2018 potesse essere effettuato qualche conferimento, di comunicarlo, con estrema urgenza, per permettere alla ditta IGM di poter scaricare qualche mezzo"*;
- con PEC del 30.08.2018 il Consorzio COREPLA comunicava il ritiro con n. 9 (nove) carichi del materiale in stoccaggio presso la piattaforma "RIU di La Cognata Giovanni" di Ragusa;
- il ritiro del materiale in stoccaggio da parte di COREPLA avrebbe dovuto consentire al Comune di poter riprendere i conferimenti in Piattaforma del materiale proveniente dal servizio di raccolta differenziata, ma il servizio difatti non è stato ripreso;
- come comunicato con nota mail del 28.08.2018 e successiva del 30.08.18, la ditta IGM ha dovuto sospendere il servizio di raccolta differenziata di carta/cartone, plastica/metalli a causa dell'impossibilità di poter conferire presso la piattaforma RIU;

Rilevato che:

- l'impossibilità a poter conferire presso la piattaforma "R.I.U. di La Cognata Giovanni" ha comportato discontinuità del servizio di raccolta differenziata;
- la sospensione del servizio di raccolta degli imballaggi in plastica/metalli, carta e cartone ha comportato, altresì, a causa del riempimento dei cassonetti adibiti alla raccolta, l'abbandono di rifiuti da parte della cittadinanza accanto ai contenitori con conseguenti difficoltà a garantire l'indice di performance qualitativa del materiale prevista dagli Allegati Tecnici sottoscritti con i rispettivi Consorzi di Filiera;

Atteso, pertanto, che tale situazione determinava un'interruzione di pubblico servizio, che, se protratta nel tempo, avrebbe comportato la proliferazione di numerose micro discariche causate dall'abbandono di rifiuti accanto ai cassonetti dediti alla raccolta differenziata degli imballaggi di che trattasi e, conseguentemente, l'insorgere di problemi sia igienico - sanitari che di natura economica, considerato i maggiori oneri a carico del Comune per le operazioni di selezione/smaltimento;

Considerato che:

- con PEC del 31.08.2018 si invitava la piattaforma "R.I.U. di La Cognata Giovanni", a salvaguardia e tutela del decoro urbano e dell'igiene e la salute pubblica, a riattivare con estrema urgenza, senza ulteriori ritardi, il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
- con successiva PEC 03.09.2018, preso atto dei conferimenti sporadici garantiti dalla piattaforma, si diffidava la ditta RIU: *"...a dare immediata disponibilità, senza alcun contingentamento dei quantitativi, al conferimento degli imballaggi cellullosici in plastica e lattine"*;

- nonostante le predette note di diffida, nessun riscontro è stato dato da parte della piattaforma “R.I.U. di La Cognata Giovanni” e, in tal modo, il Comune non poteva avere alcuna garanzia sulla continuità dei conferimenti del materiale proveniente dal servizio di raccolta differenziata;
- la sospensione del servizio rischiava di penalizzare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di avvio a recupero del materiale prefissati dal Comune, dalla normativa vigente in materia ed, in ultimo, dalle Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in tema di raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata e di riduzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati;

Preso atto della necessità di reperire, in via d'urgenza e per causa di forza maggiore, al fine di garantire la continuità dei conferimenti sin dal 03.09.2018 un impianto CONAI autorizzato per il conferimento degli imballaggi cellullosici e del multimateriale leggero identificato con codice CER 15.01.06 – costituito da imballaggi in plastica- metalli;

Tenuto conto che nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa sono, alla data odierna, attive solo tre Piattaforme accreditate al sistema CONAI – COREPLA:

- la Piattaforma “Puccia Giorgio” con sede in Modica;
- la piattaforma “RIU di LA Cognata Giovanni & C” con sede in Ragusa;
- la Piattaforma “DOMIPLAST” con sede in Acate;

Rilevate:

- la mancanza del vincolo fiduciario nei confronti della ditta “Puccia Giorgio” con sede in Modica per i servizi resi nella qualità di Piattaforma CONAI al Comune di Modica come viene ampiamente rilevato nella determinazione n° 2368 del 24.09.18;
- la situazione di emergenza creatasi, onde scongiurare ogni interruzione di servizio pubblico, con nota mail del 03.09.2018, indirizzata alle piattaforme “DOMIPLAST” con sede nel Comune di Acate e “ECOMAC SMALTIMENTI SRL” con sede nella Via Pantanelli n° 2 – 96100 - Siracusa, (le più vicine dopo le anzi citate Ditte “Puccia Giorgio” e “R.I.U. snc di Lacognata Giovanni & C” si richiedeva la disponibilità immediata delle citate piattaforme al conferimento sin dal 03.09.2018 del multimateriale leggero - codice CER 15.01.06;

Atteso che:

- la piattaforma DOMIPLAST di Acate non ha dato alcun riscontro alla richiesta di immediata disponibilità al conferimento;
- la piattaforma ECOMAC di Siracusa, con mail del 03.09.2018, ha comunicato la disponibilità al conferimento nonché i prezzi delle operazioni di separazione del multimateriale conferito con CER 15.01.06, corrispondenti in:
 - €/ton 134,00 (eurocentotrentaquattro/00) oltre IVA quale costo del servizio di separazione;
 - €/ton 130,00 (eurocentotrenta/00) oltre IVA costo del servizio per lo smaltimento dei sovvalli di lavorazione;

Viste:

- la necessità e l'urgenza di provvedere, con mail del 03.09.2018 questo Ente comunicava alla detta piattaforma “ECOMAC SMALTIMENTI SRL” di Siracusa:

- l'accettazione del costo di € 134,00/tonn. Oltre Iva del servizio di selezione esclusivamente del materiale proveniente dal servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, acciaio ed alluminio (CER 15 01 06) fermo restando che il carattere del predetto servizio è temporaneo e che, quindi, nessun vincolo temporale può derivarne per lo scrivente Ente non potendo codesta ditta avanzare eventuali ulteriori pretese, fatto salvo quanto dovuto per il servizio effettivamente reso;

- che oggetto di conferimento saranno pure gli imballaggi in plastica provenienti da utenze non domestiche Flusso B (CER 15 01 02) per i quali non si richiede alcun servizio di selezione e per i quali il Comune riconoscerà il corrispettivo di pressatura previsto dalla Convenzione COREPLA pari a € 36,00/tonn.oltre IVA

- che per lo smaltimento dei sovvalli di lavorazione ci si riservava di dare indicazioni successivamente

- la determinazione n° 2368 del 24.09.18, con la quale è stato affidato, in via temporanea, il servizio di che trattasi (separazione e valorizzazione del multimateriale – codice CER 150106 e smaltimento sovvalli di lavorazione), ai prezzi di cui al preventivo del 03.09.18 sopraindicati, alla piattaforma “ECOMAC SMALTIMENTI SRL”, con sede nella Via Pantanelli n° 2 – 96100 - Siracusa, nelle more di riprendere i conferimenti presso la piattaforma della ditta “R.I.U. snc di La Cognata Giovanni & C.” di Ragusa;
- la determinazione n° 3391 del 31.12.18, con la quale è stata impegnata la somma necessaria per garantire il servizio di che trattasi nelle more di concludere le procedure tecnico-amministrative per l’indizione della gara per il nuovo affidamento ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. , considerato che, trattandosi di un servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto, è necessario, comunque, garantirne la continuità;

Atteso che:

- detta Ditta “ECOMAC SMALTIMENTI SRL” è in possesso dei requisiti di Legge per espletare il servizio di che trattasi in oggetto indicato;
- per il detto servizio di selezione effettuato per il mese di ottobre 2018 e per lo smaltimento dei sovvalli relativi all’attività di selezione effettuata nei mesi di settembre e ottobre 2018, la spesa necessaria pari a € 23.670,42 IVA al 10% e ogni altro onere compresi trova copertura finanziaria per € 19.750,41 nella determinazione n° 2368 del 24.09.18 (Capitolo 5810/010 – imp. n° 2097/2018 del Bilancio 2018, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103) per la rimanente somma di € 3.920,01 nella determinazione n° 3391 del 31.12.2018 (Capitolo 5810/010 – imp. n° 2744/2018 del Bilancio 2018, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103)1 ;

Vista la fattura elettronica n. 138 del 31.10.18 emessa per il superiore importo di € 23.670,42 IVA al 10% e ogni altro onere compresi, relativa al servizio di selezione effettuato per il mese di ottobre 2018 e per lo smaltimento dei sovvalli relativi all’attività di selezione effettuata nei mesi di settembre e ottobre 2018;

Accertato che le quantità di imballaggi misti conferiti con il Codice CER 15 01 06 computate nella fattura summenzionata sono quelle riscontrate nei relativi Formulari di Identificazione dei Rifiuti;

Preso atto che il servizio è stato regolarmente eseguito e non sono presenti agli atti contestazioni né detrazioni e/o penalità;

Atteso che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta “ECOMAC SMALTIMENTI SRL” di Siracusa nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., a seguito richiesta del 07.11.18 ed emissione di certificato DURC On Line n° prot. INPS_12822331 con scadenza validità del 07.03.19;
- la validità del DURC per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio è stata sancita dall’art. 31, comma 5, del D.L. n° 69/2013, come modificato in sede di conversione di legge. La Circolare n° 36 del 06.09.2013, con la quale il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al predetto art. 31 del D.L. n° 69/2013, precisa che, “essendo stata introdotta in sede di conversione in legge, detta disposizione è in vigore dal 21.08.2013 e, pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni”;

Rilevato che, come espresso nella predetta circolare n. 36/2013, nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, come nel caso in specie, si ritiene di poter effettuare il pagamento delle fatture pervenute nell’ambito dei 120 giorni, fa eccezione il pagamento del saldo finale, ossia il pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura);

Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. “split payment”);

Ritenuto, altresì, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della ditta “ECOMAC SMALTIMENTI SRL” di Siracusa della somma

di € 21.518,56 (IVA al 10% esclusa pari a € 2.151,86) e comprensiva di ogni altro onere relativamente al servizio espletato;

Accertato che la spesa di cui sopra è stata finalizzata ad assicurare un servizio locale indispensabile a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Visti:


- la necessità di provvedere a tutela e salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 48/91;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii;
- l'OREL;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte di:

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
- 2) Liquidare:
 - a) mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "ECOMAC SMALTIMENTI SRL" di Siracusa, meglio individuata nell'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 21.518,56 (IVA al 10% esclusa pari a € 2.151,86) e comprensiva di ogni onere, a valere sulla anzi citata fattura elettronica n. 138 del 31.10.18, prelevandola per € 17.954,92 dalla determinazione n° 2368 del 24.09.18 (Capitolo 5810/010 – imp. n° 2097/2018 del Bilancio 2018, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103) e per la rimanente somma di € 3.563,65 dalla determinazione n° 3391 del 31.12.2018 (Capitolo 5810/010 – imp. n° 2744/2018 del Bilancio 2018, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103);
 - b) all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 2.151,86 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n° 633/72;
- 3) Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2019;
- 4) Dare mandato:
 - al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 21.518,56 (IVA al 10% esclusa pari a € 2.151,86) e comprensiva di ogni onere, previe le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: ecomac.sr@pec.it il presente atto alla Ditta "ECOMAC SMALTIMENTI SRL" di Siracusa;
- 5) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.sa Vincenza Di Rosa



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2097/2018	21.09.2018	19.750,41	5810/010	2018
2744/2018	24.12.2018	3.920,01	5810/010	2018
Missione	Programma	Titolo	Microaggregato	
9	3	1	103	

Modica, 05/02/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 5/2/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **08 FEB. 2019** al **22 FEB. 2019**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione